

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3528 del 11/07/2023
Oggetto	Diniego di concessione per occupazione demaniale ad uso area cortiliva e parcheggio COMUNE: Monte San Pietro Bo) CORSO D'ACQUA: torrente Lavino, sponda sx TITOLARI Cangini Lorenzo, Lazzari Gabriele CODICE PRATICA N. BO21T0123
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3612 del 10/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici LUGLIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: diniego di concessione per occupazione demaniale ad uso area cortiliva e parcheggio

COMUNE: Monte San Pietro Bo)

CORSO D'ACQUA: torrente Lavino, sponda sx

TITOLARI Cangini Lorenzo, Lazzari Gabriele

CODICE PRATICA N. BO21T0123

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina n.873/2019 del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e

delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- DGR 18 Giugno 2007, n. 895; DGR 29 Giugno 2009, n. 913; DGR 11 Aprile 2011, n. 469; DGR 17 Febbraio 2014, n. 173, recanti "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004"
- L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

vista l'istanza acquisita al protocollo PG.2021.194065 del 17/12/2021 (proc. BO21T0123) presentata da Lorenzo Cangini C.F. CNGLNZ82T13A726K e Gabriele Lazzari C.F. LZZGRL56A11G643A, con richiesta di cambio titolarità e rinnovo della concessione ad uso parcheggio privato già rilasciata all'Hotel Palmieri S.a.s, in seguito ad acquisto della proprietà dell'immobile antistante, come da documentazione acquisita agli atti;

dato atto che con nota acquisita al PG.2023.31005 del 21/02/2023 i richiedenti hanno chiarito che l'acquisto della proprietà dell'immobile è avvenuto a seguito di procedura esecutiva a carico della socia accomandante dell'Hotel Palmieri S.a.s Giancarla Palmieri C.F.PLMGCR39M71F627K e del

decreto di trasferimento dell' immobile antistante mediante atto notarile approvato dal Giudice dell'Esecuzione il 02/10/2019;

vista la successiva autodichiarazione sul mancato utilizzo dell'area a titolo esclusivo in seguito al decreto di trasferimento dell'immobile, acquisita al PG.2023.75467 del 02/05/2023 per cui l'istanza presentata è da ritenersi di nuova concessione;

ritenuto pertanto che per il periodo successivo all'acquisto della proprietà non debbano essere richiesti oneri di concessione;

vista altresì l'istanza e successive integrazioni, presentata dal Comune di Monte San Pietro con sede in Piazza della Pace n.2 C.F.80013730371 acquisita al PG.2023.57541 del 31/03/2023 (proc.B023T0029), con cui si richiede la concessione ad uso parcheggio pubblico sulla medesima area con finalità di riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione pubblica ai sensi dell'art. 15, comma 3 e 4 della L.R. 7/2004;

valutato che in base al medesimo articolo la concessione vada rilasciata al Comune per la prevalenza delle finalità di pubblico interesse sull'uso privato;

ritenuto pertanto che la richiesta di concessione debba essere respinta e di procedere all'adozione del provvedimento di diniego di concessione ai richiedenti;

dato atto che:

- ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990 così come coordinata ed aggiornata con le modifiche introdotte dalla L.15/2005, sono stati comunicati con nota n. PG.2023.99709 del 07/06/2023 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto;

- nei termini previsti del sopra richiamato art. 10 bis, i richiedenti non hanno provveduto a trasmettere osservazioni in merito;

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae,

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1)il diniego della concessione di occupazione demaniale ad uso parcheggio privato e giardino, lungo la sponda sx del torrente Lavino in comune di Monte San Pietro (Bo), in area

censita al Catasto Terreni al fg. 23 mapp. 1336/p. richiesta da Lorenzo Cangini C.F. CNGLNZ82T13A726K e Gabriele Lazzari C.F. LZZGRL56A11G643A;

2) di dare atto che le motivazioni del diniego sono descritte nella premessa della presente determinazione;

3) di dare atto che come da autodichiarazione acquisita agli atti, i richiedenti, in seguito all'acquisto della proprietà, non hanno occupato l'area a titolo esclusivo e pertanto non sono dovuti oneri a loro carico;(io lo lascerei) - OK

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

5) di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

6) di stabilire che una copia del presente atto sia trasmessa al Settore sicurezza territoriale e Protezione civile distretto Reno, per gli aspetti di competenza;

7) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza sul sito di Arpa alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e ss. mm.e ii;

8) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.